REGOLAMENTO (CE) N. 1055/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 2020/97 che prevede l'apertura, per la campagna 1997/1998, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 [2], in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 2020/97 della Commissione [3] ha stabilito l'apertura della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87; che ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale regolamento gli Stati membri possono autorizzare l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni non appena siano stati presentati, limitatamente ad un quantitativo non superiore alla metà del quantitativo indicato in ciascuno dei contratti o delle dichiarazioni;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2468/96 [5], il distillatore può chiedere che gli venga anticipato un importo pari all'aiuto, a condizione che abbia costituito una cauzione, che la possibilità di distillare non appena sia stata ricevuta l'approvazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2020/97 limitatamente ad un quantitativo non superiore alla metà del quantitativo indicato in ciascuno dei contratti o delle dichiarazioni, istituita allo scopo di accelerare le operazioni di distillazione preventiva per la campagna in corso, può tuttavia comportare difficoltà finanziarie per i distillatori che non possono disporre nuovamente dell'importo della cauzione, sino a quando i contratti non sono stati interamente eseguiti; che pertanto la disposizione, adottata per agevolare l'esecuzione della distillazione preventiva, rischia di compromettere il buon funzionamento delle operazioni poiché il denaro della cauzione, che normalmente sarebbe svincolata dopo l'esecuzione del contratto e che potrebbe essere utilizzato per eseguire altri contratti, rischia di rimanere bloccato per l'intero periodo dell'esecuzione integrale dei contratti e richiederebbe pertanto che i distillatori disponessero di mezzi finanziari assai più cospicui; che occorre rimediare a tale situazione separando, in considerazione dell'applicazione delle disposizioni relative all'anticipo sull'aiuto e alla cauzione, le parti dei contratti e delle dichiarazioni approvati in applicazione rispettivamente dell'articolo 1, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 2020/97;

considerando che i contratti o le dichiarazioni di distillazione devono essere sottoscritti al più tardi il 29 gennaio 1998;

considerando che la misura di distillazione preventiva aperta, pur dando buoni risultati, ha in alcuni casi lasciato vini non adatti al mercato, che gravano su quest'ultimo; che occorre pertanto ritirare tali prodotti dal mercato riaprendo la distillazione preventiva per un volume limitato, riservato al vino da tavola, al fine di migliorare la qualità dei prodotti che è opportuno lasciare sul mercato; che occorre riservare questa riapertura alle regioni che non hanno raggiunto il volume loro attribuito;

considerando che, ai fini di una maggiore efficacia, è opportuno riservare la riapertura della distillazione preventiva ai produttori di vino che hanno già sottoscritto contratti o dichiarazioni di distillazione: che in talune regioni occorre inoltre riservare questa riapertura ai produttori che hanno sottoscritto tali contratti per una parte rilevante del quantitativo massimo previsto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2020/97 e che desiderano distillare quantitativi supplementari;

considerando che, se il volume globale richiesto per regione supera i quantitativi previsti gli Stati membri devono applicare un tasso di riduzione unico per tutti i nuovi contratti presentati;

considerando che, ai fini della buona gestione dei volumi in questione, occorre derogare ad alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91 [7] e disporre che i contratti o le dichiarazioni presentati possano formare oggetto di una riduzione dei volumi richiesti;

considerando che, per rendere tale misura più efficace, è opportuno, da un lato, concentrare l'esercizio di tale distillazione in tempi brevi, e, dall'altro, permettere agli Stati membri di imporre misure più restrittive, segnatamente la costituzione di una cauzione che accompagna la presentazione del contratto o della dichiarazione;

[1] GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.
[3] GU L 284 del 16. 10. 1997, pag. 39.
[4] GU L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.
[5] GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 7.
[6] GU L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
[7] GU L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2020/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 10:

«10. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio (*) e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2721/88, gli Stati membri possono decidere che le due approvazioni parziali dei contratti o delle dichiarazioni di cui rispettivamente all'articolo 1, paragrafo 4 e all'articolo 1, paragrafo 6, del presente regolamento debbano essere considerate come contratti e dichiarazioni indipendenti.

(*) GU L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14».

2) È inserito il seguente articolo 1 bis:

«*Articolo 1 bis*

1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti alla produzione di vino da tavola di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 è riaperta per la campagna 1997/1998 nelle regioni che non hanno raggiunto il volume loro attribuito.

La quantità di vino da tavola o di vino atto alla produzione di vino da tavola che i produttori possono far distillare, a norma del regolamento (CEE) n. 2721/88, è limitata ad un volume di 685 000 hl. Detto quantitativo è scomposto come segue tra le regioni di produzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (*):

— regione 2 (Francia)	50 000 hl
— regione 4 (Italia)	575 000 hl
— regione 5 (Grecia)	60 000 hl.

2. Ciascun produttore di vini da tavola o vino atto alla produzione di vino da tavola che abbia sottoscritto un contratto o una dichiarazione preventiva di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento per un quantitativo corrispondente pari o superiore a 18 hl/ha che può distillare, quale previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, può sottoscrivere, entro e non oltre il 29 maggio 1998, un contratto o una dichiarazione di distillazione preventiva presso le competenti autorità dello Stato membro, precisando in particolare:

a) il nome, il cognome e l'indirizzo del richiedente;

b) il volume di vino di sua produzione che intende far distillare in forza delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di qualità dei prodotti da consegnare alle distillerie;

c) il nome o la regione sociale e l'indirizzo del distillatore.

Tuttavia, nelle regioni 2 e 5, possono sottoscrivere contratti o dichiarazioni tutti i produttori che hanno sottoscritto un contratto o una dichiarazione di distillazione preventiva di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Il contratto o la dichiarazione di distillazione sono corredati di copia della dichiarazione di produzione presentata alle autorità competenti per la campagna 1997/1998.

Il richiedente fornisce altresì la prova del possesso del vino in questione. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione di cui al presente articolo.

3. Gli Stati membri produttori determinano il coefficiente di riduzione da applicare ai contratti e alle dichiarazioni summenzionati qualora il volume globale risultante da tali contratti o dichiarazioni superi quello prestabilito per regione. Gli Stati membri adottano le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 25 giugno 1998, i contratti e le dichiarazioni in parola, con indicazione dell'eventuale coefficiente di riduzione applicato e del volume di vino accettato per contratto o per dichiarazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i suddetti volumi contrattuali entro il 15 luglio 1998.

4. Le consegne alle distillerie devono aver luogo al più tardi il 24 luglio 1998.

5. Gli Stati membri possono disporre che venga presentata, a corredo del contratto o della dichiarazione, la prova della costituzione di una cauzione, quale prevista all'articolo 1, paragrafo 3.

6. Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2721/88, eccetto quelle dell'articolo 6, paragrafi 1 e 4.

(*) GU L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*..

Su richiesta del distillatore, le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento possono essere applicate ai contratti e alle dichiarazioni presentate dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2020/97.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione